

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2191-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALZOLAIO, BERLINGUER, GUERZONI, MATTIOLI, MUSSI, NOVELLI, SPINI, TURCO, RINALDI, GIACCO, LA CERRA, CANESI, GERARDINI, ARLACCHI, PAGGINI, DE BENETTI, LORENZETTI, SITRA, GALILEO GUIDI, GAMBALE, BASSANINI, LUCÀ, MIGNONE, DI STASI, PAOLONI, CORNACCHIONE MILELLA, CENNAMO, BRACCO, SALES, BOVA, VIGNI, BRUNALE, INCORVAIA, VOZZA, CACCAVARI, CESETTI, DALLA CHIESA, PAISSAN, MASTROLUCA, PECORARO SCANIO, GALLETTI, BRACCI MARINAI, PENNACCHI, RUFFINO, FERRANTE, TATTARINI, PEZZONI, REALE, BEEBE TARANTELLI, MELANDRI, CHIAVACCI, SOLAROLI, NAVARRA, TANZARELLA, SORIERO, de BIASE GAIOTTI

Norme per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva

(Già articoli da 1 a 117 e da 122 a 126 della proposta di legge n. 2191, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 13 settembre 1995)

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DIRITTI FONDAMENTALI DEI SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA

ART. 1.

(Diritti civili del soggetto in età evolutiva).

1. I soggetti in età evolutiva hanno diritto:

a) ad ottenere tutti quegli apporti positivi che sono indispensabili per un adeguato e compiuto sviluppo umano delle attuali e delle future generazioni;

b) a vedere concretamente attuati tutti i diritti che sono loro riconosciuti dall'ordinamento giuridico;

c) a non veder compromesso il proprio regolare processo di crescita;

d) ad ottenere il rispetto della persona e delle fondamentali esigenze educative;

e) a veder favorito il processo di socializzazione ed, in particolare, ad essere aiutati a svilupparsi in un ambiente sociale e urbano che favorisca l'attuazione dei diritti nello spirito degli ideali proclamati dalle Nazioni Unite, e, specificamente, nello spirito di pace, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà;

f) all'esperienza non programmata all'ascolto.

2. I diritti riconosciuti ai minori, quali soggetti in età evolutiva, dalla presente legge e dalle altre leggi vigenti costitui-

scono aspetti particolari di un diritto generale alla crescita formativa ed educativa, espressamente riconosciuto e da rispettare, attuare e promuovere dagli organi dello Stato e dalle altre istituzioni, dalle comunità locali e dalle strutture di formazione pubbliche e private, nonché da tutte le componenti della società, che devono impegnarsi per un adeguato e regolare sviluppo umano di coloro che si affacciano alla vita sociale e delle generazioni future.

ART. 2.

(Diritti del cittadino minore).

1. Il minore deve godere effettivamente dei diritti e delle libertà costituzionalmente riconosciute ad ogni cittadino. Eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritti e di tali libertà possono essere previste solo in funzione della tutela della regolarità del processo formativo ed in stretta relazione al grado di maturità psico-fisica raggiunta.

ART. 3.

(Diritto-dovere di partecipazione alla vita sociale).

1. Il minore ha il diritto-dovere di partecipare alla vita sociale ed alla vita della comunità familiare, della comunità scolastica e della comunità territoriale contribuendo con proprie idee e valutazioni secondo le sue capacità, ricevendo tutte le informazioni necessarie per attuare tale diritto e partecipando attraverso forme di consultazione diretta ai processi decisionali.

2. I comuni, nella definizione degli assetti della città, mettono a disposizione dei bambini e delle bambine gli spazi ed i tempi per il passeggio e il gioco, l'ambiente naturale, i servizi sanitari ed educativi, le opportunità culturali e di relazioni sociali necessari per la loro crescita e per lo sviluppo e la formazione della loro personalità.

ART. 4.

(Prevalenza di interessi dei soggetti in età evolutiva).

1. L'interesse dei soggetti in età evolutiva al processo di sviluppo e di socializzazione costituisce oggetto di primaria considerazione rispetto agli interessi degli adulti nell'attività legislativa, nell'attività giudiziaria e nell'attività amministrativa.

2. Il perseguimento della tutela dell'interesse di cui al comma 1 deve essere impegno prioritario dello Stato, delle istituzioni, e dei servizi, privati e pubblici.

ART. 5.

(Partecipazione del minore alle decisioni che lo coinvolgono).

1. Il minore ha diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero sulle questioni che lo riguardano. Tali aspirazioni ed opinioni devono essere tenute in seria considerazione sia da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia da tutti i soggetti che devono prendere decisioni che coinvolgono in qualche modo il minore, tenendo conto dell'età e del grado di maturità da esso raggiunto.

2. Nelle procedure giudiziarie ed amministrative che riguardano minori che abbiano compiuto i dodici anni o, se opportuno, anche di età inferiore, essi devono essere ascoltati con modi e forme che consentano di percepire il loro vero pensiero, senza arrecare loro turbamento.

3. Nelle procedure giudiziarie in cui possa esistere un conflitto, anche potenziale, di interessi tra il minore ed uno o entrambi i genitori deve essere nominato un curatore speciale per il minore.

4. Gli enti locali individuano forme di consultazione diretta delle bambine e dei bambini, in particolare per le scelte relative ai tempi ed ai nuovi insediamenti urbani.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI DIRITTI DEI
MINORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTI-
TUZIONE

Sezione I

PRINCIPI GENERALI

ART. 6.

(Finalità).

1. Le norme del presente capo costituiscono principi fondamentali in materia di diritti dei minori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 7.

(Criteri fondamentali).

1. Per l'attuazione e la promozione dei diritti riconosciuti ai soggetti in età evolutiva devono prioritariamente essere seguiti i seguenti principi fondamentali:

a) ogni intervento normativo, programmatico ed operativo deve essere inserito in una strategia globale in modo da favorire ampie opportunità di sviluppo;

b) a tutti devono essere assicurati eguali diritti con particolare attenzione per gli appartenenti alle fasce economiche e sociali più deboli;

c) i diritti del minore devono essere considerati in correlazione con i diritti delle famiglie. In tal senso la promozione del minore implica un adeguato sostegno delle famiglie;

d) gli enti locali intraprendono azioni volte a sviluppare la coscienza nella comunità sociale dei bisogni fondamentali del soggetto in età evolutiva, a stimolare l'apporto di tutte le risorse della comunità civile e ad assicurare la spontanea attuazione dei diritti.

Sezione II

ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

ART. 8.

(Sostegno alle famiglie).

1. Alle famiglie devono essere assicurati sostegno e protezione, necessari al pieno ed armonico sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

ART. 9.

(Funzioni delle famiglie nella programmazione generale degli interventi delle regioni e degli enti locali).

1. Le regioni e gli enti locali devono predisporre la programmazione degli interventi di competenza avendo riguardo alla funzione sociale delle famiglie.

ART. 10.

(Servizi essenziali).

1. Le regioni definiscono in piani regionali la tipologia dei servizi necessari ed essenziali per i soggetti in età evolutiva e garantiscono il perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno alle famiglie, anche nel momento della loro formazione, soprattutto con un'adeguata politica della casa;

b) sostegno pedagogico e psicologico alle attività genitoriali.

Sezione III

TUTELA DELLA SALUTE

ART. 11.

(Promozione del benessere psicofisico).

1. Il minore ha diritto alla salute intesa come promozione del suo benessere psichico, fisico e relazionale. A tal fine le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a realizzare servizi e interventi, anche diversificati per fasce di età e per bisogni, rivolti a promuovere ed a garantire la salute del soggetto in età evolutiva, soprattutto operando sul piano della prevenzione. A questo fine deve essere perseguita la massima integrazione dei servizi e degli interventi sanitari con i servizi sociali.

ART. 12.

(Programmazione regionale per la tutela del diritto alla salute del minore).

1. Il diritto alla salute del minore deve essere garantito in tutto il territorio nazionale, assicurando in ogni regione *standard* di interventi e di servizi adeguati ed omogenei. Gli interventi dovranno essere rivolti ai seguenti settori:

a) assistenza prima della nascita, con funzioni anche di consulenza genetica, di diagnosi precoce e di prevenzione, di preparazione alla nascita ed all'esercizio delle funzioni genitoriali;

b) assistenza alla nascita, con funzioni di assistenza specialistica per le nascite a rischio e di aiuto psico-sociale per il bambino non desiderato;

c) assistenza dopo la nascita, con riferimento al bambino, alla madre ed al loro ambiente di vita, consulenza ai genitori per la crescita;

d) sostegno ai genitori e garanzia della presenza dei genitori nei momenti di ospedalizzazione del bambino;

e) assistenza allo sviluppo del bambino nell'infanzia, con funzioni di prevenzione e di promozione del suo benessere psicofisico;

f) assistenza nella preadolescenza e nell'adolescenza, accertamento preventivo di eventuali patologie, prevenzioni del disagio psichico ed educazione alla sessualità;

g) costruzione di ambienti di vita salubri per i minori, stabilendo indirizzi vincolanti nelle scelte edilizie, urbanistiche, abitative e residenziali, esercitando le funzioni di vigilanza e controllo e operando riconversioni delle strutture in cui si svolge la vita del minore, a partire dagli edifici scolastici che vanno utilizzati come sedi territoriali di socializzazione aperti tutti i giorni dell'anno ad una utenza capace di progettualità educativa di promozione di autogoverno e costruzione di cultura comunitaria.

ART. 13.

(Servizi socio-sanitari essenziali).

1. Gli enti locali evitano, quando compatibile con le condizioni fisiche del soggetto, il ricovero ospedaliero del bambino e hanno comunque l'obiettivo di renderlo il più breve possibile e garantire che avvenga in reparti appositi.

2. Gli enti locali sono tenuti ad istituire i seguenti servizi essenziali:

a) appositi reparti ospedalieri nei quali siano assicurati al bambino ricoverato la presenza dei genitori e spazi di gioco;

b) servizi distrettuali che garantiscano:

1) l'approccio integrato, con un'unica sede territoriale di coordinamento, delle varie competenze e professionalità ai problemi del bambino e delle famiglie;

2) la consulenza ed il sostegno alle problematiche adolescenziali;

3) la presenza dei consultori familiari che, nell'ambito dei servizi distrettuali, realizzino corsi di preparazione al parto e all'allevamento e offrano interventi di sostegno alle famiglie nei primi anni di vita del bambino, con particolare attenzione nei casi di nascite premature;

c) servizi diretti a facilitare l'integrazione sociale dei minori disabili.

Sezione IV

SVILUPPO CULTURALE E PREPARAZIONE PROFESSIONALE

ART. 14.

(Diritto all'istruzione).

1. Il minore ha diritto ad una istruzione e ad una formazione umana e professionale che gli consentano di sviluppare la sua personalità e di inserirsi nella società e nel mondo del lavoro con competenza, coscienza e responsabilità.

2. Il diritto di cui al comma 1 deve essere attuato nel rispetto dei tempi di crescita di ciascun minore, dei suoi bisogni personali e delle sue potenzialità, che vanno promosse attuando una strategia di ascolto ed atti adeguati a rendere effettivo l'esercizio del diritto di parola e di proposta.

3. Il minore non può essere estromesso dalla scuola dell'obbligo. È compito della scuola rimuovere gli eventuali ostacoli.

ART. 15.

*(Interventi per rendere effettivo
il diritto allo studio).*

1. Alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 14 provvedono le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Ai fini di cui al comma 1 devono essere assunte iniziative atte in particolare alla fruizione del diritto allo studio nel

periodo prescolare, nella scuola dell'obbligo e nella scuola superiore.

3. Le regioni e gli enti locali, per rendere effettivo il diritto all'istruzione, devono:

a) realizzare interventi educativi per i primi anni di vita al fine di colmare gli svantaggi culturali e sociali;

b) identificare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni di abbandono scolastico al fine di realizzare azioni di prevenzione e di recupero;

c) predisporre opportune iniziative in ambito scolastico ed extrascolastico al fine di valorizzare le diverse attitudini individuali;

d) assicurare con ogni mezzo la frequenza della scuola dell'obbligo e, per i capaci e i meritevoli sprovvisti di mezzi, l'ulteriore proseguimento degli studi;

e) assicurare una continuità di percorso formativo fino alla fine della scuola dell'obbligo;

f) favorire il pieno inserimento scolastico dei minori stranieri.

ART. 16.

(Diritto all'informazione ed all'orientamento scolastico e professionale).

1. Il minore e la sua famiglia hanno diritto all'orientamento per lo sviluppo della personalità e per favorire scelte consapevoli e coerenti con le capacità personali del ragazzo e adeguate alle possibilità di studio e di preparazione al lavoro.

ART. 17.

(Interventi per rendere effettivo il diritto all'orientamento professionale).

1. Le regioni, anche d'intesa con altre amministrazioni e organismi, realizzano

interventi e servizi per l'informazione e l'orientamento professionale finalizzati a:

a) offrire conoscenza aggiornata e completa delle opportunità di studio e lavoro presenti nel territorio;

b) fornire supporto alla conoscenza e all'*approfondimento delle capacità e potenzialità del soggetto*;

c) facilitare il soggetto a trovare opportunità per il suo sviluppo professionale, anche attraverso sperimentazioni temporanee *prelavorative e forme di frequenza alternata scuola-lavoro*;

d) promuovere imprese educative di apprendistato e avvio al mercato del lavoro di ragazze e ragazzi, unificando il momento educativo con quelli della socializzazione e della produzione di reddito;

e) avviare al lavoro i giovani ricoverati in istituti di assistenza anche fino al compimento del ventunesimo anno di età, qualora il provvedimento sia giustificato da particolari condizioni di disagio ambientale, economico, culturale e familiare.

ART. 18.

(Diritto alla formazione professionale).

1. I minori, anche se soggetti handicappati, hanno diritto alla formazione professionale, artigianale e sportiva anche contemporaneamente alla loro formazione educativa ed in connessione con l'istruzione conseguita.

2. La formazione professionale deve agevolare lo sviluppo delle capacità personali e la realizzazione delle aspirazioni dei minori.

ART. 19.

(Modalità di attuazione del diritto alla formazione professionale).

1. I centri di formazione professionale devono realizzare opportuni collegamenti informativi con la scuola di provenienza

degli allievi, nonché con le forze produttive, i sindacati ed il mercato del lavoro.

2. Durante lo svolgimento dei corsi di formazione professionale deve essere assicurato un congruo numero di ore di esperienza in situazioni lavorative, anche tramite accordi con imprese.

3. Sono stipulati accordi tra i centri di formazione professionale e le autorità scolastiche al fine di consentire il conseguimento dei titoli di studio di istruzione primaria, anche tramite la proficua frequenza di corsi di formazione professionale.

ART. 20.

(Diritto all'inserimento lavorativo).

1. I minori, anche se soggetti handicappati, hanno diritto ad essere sostenuti nelle loro scelte autonome, specie nel loro primo inserimento in attività lavorative.

ART. 21.

(Attuazione del diritto all'inserimento lavorativo).

1. Presso le province devono essere costituiti uffici che, d'intesa con le competenti strutture locali ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, garantiscano la corretta informazione sulle opportunità lavorative e sull'andamento dell'occupazione.

2. La regione favorisce la stipula di accordi collettivi che prevedano un primo inserimento mirato nel mondo del lavoro fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Sezione V

TUTELA DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEL MINORE

ART. 22.

(Diritto agli interventi sociali).

1. L'ente locale, al fine di garantire al minore le condizioni per una normale cre-

scita fisica, psicologica, culturale e sociale, è tenuto a realizzare i servizi sociali e ad assicurare le prestazioni socio-assistenziali idonee a contrastare e a rimuovere le situazioni di rischio psico-sociale che si presentano nei diversi stadi evolutivi.

ART. 23.

*(Organizzazione territoriale
e programmazione regionale).*

1. Le regioni, sentiti i comuni e d'intesa con le province, determinano gli ambiti territoriali adeguati per la programmazione dei servizi sociali per l'età evolutiva e le famiglie e stabiliscono norme sulle forme associative, anche obbligatorie, e di cooperazione tra gli enti locali territoriali per la gestione dei servizi sociali.

2. Le regioni predispongono piani in cui sono previsti gli indirizzi per la formulazione di piani di zona, con particolare riferimento all'età evolutiva ed alle famiglie, fissano gli obiettivi e le priorità del settore, indicano le forme di integrazione degli interventi per gli obiettivi e le priorità del settore, indicano le forme di integrazione degli interventi per le famiglie, per l'area materna ed infantile, per l'infanzia e l'adolescenza, nonché stabiliscono le azioni da realizzare nel periodo di validità del piano, gli *standard* dei servizi e delle prestazioni, le fonti di finanziamento e le modalità di verifica.

3. Ai fini di cui al comma 2 le regioni promuovono la preventiva consultazione degli enti locali, delle istituzioni che hanno competenza in materia di tutela dei minori, degli operatori del settore e delle associazioni che hanno finalità di promozione dei diritti dei minori.

ART. 24.

*(Criteri per la programmazione
degli interventi).*

1. Le regioni devono stabilire, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 23, le forme di coordinamento con gli altri am-

biti della programmazione regionale che incidono sulle condizioni di vita e sul benessere dei minori e delle loro famiglie. Inoltre devono stabilire:

a) la tipologia dei servizi essenziali per l'età evolutiva e le famiglie;

b) i modelli organizzativi e di funzionamento;

c) gli *standard* quantitativi e qualitativi, gli obiettivi ed i tempi di raggiungimento;

d) le risorse strutturali, professionali ed economiche;

e) i criteri e le modalità per garantire l'integrazione tra i servizi e nelle prestazioni;

f) i criteri e le modalità per assicurare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, nonché con gli altri enti pubblici interessati;

g) le forme di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti di solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità.

2. Le regioni e gli enti locali, nel predisporre il piano regionale e i piani di zona, hanno cura di:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su un complesso di servizi e di prestazioni complementari e flessibili;

b) corresponsabilizzare le famiglie e i ragazzi nella progettazione, nella gestione e nella verifica dei servizi e delle attività;

c) riqualificare la spesa ed i servizi secondo le prospettive indicate nell'articolo 25;

d) attivare risorse che permettano di offrire servizi e prestazioni diversificati.

ART. 25.

(Interventi dei servizi sociali territoriali).

1. I piani regionali e di zona di cui all'articolo 23 devono prevedere le azioni, i

mezzi e le competenze necessari a porre i servizi territoriali in grado di:

a) promuovere responsabilità comunitarie, migliori condizioni di vita e opportunità di crescita per i soggetti in età evolutiva;

b) individuare precocemente le situazioni di crisi e di degrado delle famiglie e di rischio psico-sociale dei soggetti in età evolutiva;

c) attivare tempestivamente le azioni di sostegno alle famiglie e ai soggetti in età evolutiva, per facilitare i processi di sviluppo personale e di integrazione scolastica, sociale e professionale del minore;

d) assicurare alle famiglie e ai soggetti in età evolutiva servizi di consulenza diffusi sul territorio, rivolti soprattutto al trattamento delle difficoltà relazionali e di rapporto con l'ambiente;

e) favorire l'accesso delle famiglie e dei soggetti in età evolutiva ai servizi e alle prestazioni tese a facilitare la frequenza scolastica e il superamento degli svantaggi culturali o connessi agli *handicap* psico-fisici;

f) disporre idonei servizi per l'attuazione dei provvedimenti di allontanamento temporaneo del minore dalla famiglia nonché di consulenza per l'applicazione corretta dell'affidamento familiare;

g) rilevare e verificare le situazioni di abbandono morale e materiale e segnalarle all'autorità giudiziaria minorile per gli opportuni provvedimenti;

h) collaborare efficacemente con le famiglie adottive e con l'autorità giudiziaria minorile per i casi di adozione nazionale ed internazionale;

i) affrontare i problemi ed i bisogni del preadolescente e dell'adolescente in difficoltà o deviante, nell'ambito delle risorse sociali ed educative della comunità locale, al fine di consentire la proficua collaborazione con l'autorità minorile e con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

Sezione VI

DIRITTO DEL MINORE ALLA SOCIALIZZAZIONE

ART. 26.

(Sviluppo sociale di personalità).

1. Il minore ha diritto ad essere messo in grado di sviluppare la sua personalità sociale attraverso la predisposizione di strumenti che gli consentano di partecipare ad attività culturali, espressive ed artistiche, di vivere esperienze di crescita insieme con i suoi coetanei, di godere di un ambiente vivibile e di avere occasioni e spazi per attività ricreative e di svago.

ART. 27.

(Piani regionali).

1. Le regioni devono stabilire, nei piani regionali di cui all'articolo 23, norme affinché gli enti locali costituiscano comitati per il benessere dell'infanzia, composti da amministratori e da rappresentanti di associazioni, e predispongano strutture e servizi per:

a) consentire al ragazzo da una parte di scoprire e valorizzare le tradizioni locali e i valori culturali specifici e dall'altra di costruirsi una identità in quanto soggetto partecipe della comunità mondiale oltre che nazionale, promuovendo lo scambio ed il confronto tra differenti realtà culturali, etniche e sociali;

b) consentire al ragazzo il libero accesso, anche attraverso attività di promozione e di sostegno, a fonti artistiche e culturali, a centri di esperienza musicale e teatrale e la possibilità di esprimere e sviluppare le proprie peculiari capacità, la propria fantasia creatrice e la propria manualità;

c) consentire al ragazzo la possibilità di svolgere attività sportiva non competitiva, predisponendo strutture e favorendo,

per l'esercizio di tale attività, la presenza di personale con capacità educative;

d) consentire il libero uso del territorio, facilitando la presenza socievole del bambino in strada e la fruizione autonoma degli spazi del gioco, formativi e culturali, sperimentando forme infantili del traffico lento e non pericoloso e la riduzione di spazi destinati all'uso delle automobili in ambito urbano, attraverso la demotorizzazione, prevedendo anche spazi verdi con aree collegate ed attrezzate per l'incontro dei bambini e delle loro famiglie, garantendo nel contempo una particolare vigilanza anche di natura igienico-sanitaria;

e) consentire e facilitare la vita di gruppo dei ragazzi e degli adolescenti, anche in modo spontaneo, prevedendo spazi per il gioco comune in zone ad alta intensità abitativa;

f) consentire e favorire l'associazionismo giovanile;

g) consentire al ragazzo il sostegno giuridico ed operativo per un miglior riconoscimento dei propri diritti, anche attraverso il comitato di cui all'articolo 114.

Sezione VII

EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI DEI MINORI

ART. 28.

(Forme di tutela dei diritti).

1. Le leggi regionali devono prevedere forme di controllo sostitutivo nei casi di inadempienze degli organi della regione o degli enti locali ai doveri loro imposti per legge o assunti con convenzioni pubbliche o private. Quando siano inadempienti organi locali dell'amministrazione statale, i controlli sostitutivi sono esercitati dal commissario del Governo o dal prefetto, rispettivamente, nei confronti di organi statali a livello regionale ovvero a livello provinciale e comunale.

2. Per gli interventi dei diversi soggetti pubblici necessari ad assicurare l'effettiva attuazione dei diritti dei minori si applicano le disposizioni di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, e al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Per la tutela dei diritti dei minori di cui alla presente legge possono intervenire in giudizio e nei procedimenti amministrativi associazioni legalmente costituite aventi tale finalità, purché non osti l'espresso rifiuto del legale rappresentante dei minori o degli stessi interessati quando abbiano compiuto i quattordici anni.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato per la prevenzione degli incidenti nell'infanzia, con compiti di ricerca, prevenzione ed informazione.

TITOLO II

TUTELA CIVILE DEI DIRITTI DEL MINORE

CAPO I

STATUS FAMILIARE

ART. 29.

(Diritto ad un valido ambiente familiare).

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il minore ha diritto ad essere educato in un valido ambiente familiare, possibilmente in quello della propria famiglia di origine.

2. Lo Stato, in tutte le sue articolazioni, sostiene con idonee misure le famiglie ed i servizi sociali degli enti locali predispongono adeguate provvidenze per aiutare, non soltanto con interventi economici, le famiglie in difficoltà a risolvere i propri problemi, affinché esse possano svolgere adeguatamente le proprie funzioni ».

ART. 30.

(Riconoscimento).

1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo il caso di sua lontananza o di altro impedimento che gliene renda impossibile la prestazione ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 250 del codice civile è inserito il seguente:

« Il difetto di consenso è sanato qualora esso sia prestato successivamente al riconoscimento del figlio effettuato dall'altro genitore ».

ART. 31.

(Autorizzazione al riconoscimento da parte del genitore minore di sedici anni).

1. Il quinto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento non può essere effettuato dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, a meno che non vi sia l'autorizzazione del tribunale per i minorenni ».

ART. 32.

(Disconoscimento di paternità in caso di fecondazione assistita).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 235 del codice civile è inserito il seguente:

« Nel caso di procreazione medico-assistita mediante fecondazione eterologa, l'azione di disconoscimento non è ammessa, se il padre ha prestato il proprio consenso informato alla fecondazione eterologa. Il consenso deve essere scritto a pena di nullità ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 263 del codice civile è inserito il seguente:

« L'impugnazione non è ammessa se il figlio è nato a seguito di procreazione medico-assistita e l'autore del riconoscimento abbia prestato il proprio consenso, per iscritto a pena di nullità, alla fecondazione eterologa ».

ART. 33.

(Termine per il riconoscimento).

1. Al primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante l'ordinamento dello stato civile, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « tre giorni ».

ART. 34.

(Forma del riconoscimento).

1. La donna che vuole riconoscere il proprio figlio naturale può chiedere, nei termini di cui all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dall'articolo 33 della presente legge, e anche tramite i servizi sociali o sanitari, che l'ufficiale di stato civile si rechi a ricevere la dichiarazione di nascita nel luogo in cui la stessa si trova.

ART. 35.

(Possibilità per il minore che abbia compiuto i quattordici anni di esercitare le azioni di stato).

1. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni può esercitare tutte le azioni di stato, previa autorizzazione del giudice tutelare presso il tribunale per i minorenni, a mezzo di curatore speciale nominato dallo stesso giudice.

ART. 36.

(Riconoscimento di figli incestuosi).

1. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. — *(Riconoscimento dei figli incestuosi).* — I figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale entro il secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, possono essere riconosciuti dai

loro genitori solo su autorizzazione del tribunale per i minorenni, previo accertamento che tale riconoscimento è nell'interesse del figlio e che dalla pubblicità del rapporto incestuoso non potrà derivare alcun pregiudizio al minore ».

ART. 37.

(Soppressione della legittimazione per provvedimento del giudice).

1. Gli articoli 284, 285 e 286 del codice civile, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di legittimazione per provvedimento del giudice, sono abrogati.

ART. 38.

(Matrimonio del minore).

1. Il primo comma dell'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I minori dei sedici anni non possono contrarre matrimonio ».

2. Il secondo comma dell'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale, su istanza dell'interessato, può con decreto autorizzare il matrimonio del minore dei sedici anni solo in caso di contemporanea autorizzazione al riconoscimento del figlio ».

CAPO II

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

ART. 39.

(Mantenimento delle relazioni parentali del minore).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 155 del codice civile è inserito il seguente:

« Il giudice può assicurare che siano mantenute le relazioni affettive e significative del minore con tutto il suo ambito parentale ed un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche attraverso l'affidamento congiunto della potestà genitoriale ».

ART. 40.

(Diritti e doveri del genitore non affidatario).

1. Il terzo comma dell'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi che provvedono in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice può disporre l'affidamento congiunto dei figli, prevedendo occasioni di contatto per il genitore non convivente e di permanenza presso di esso frequenti e significative. Qualora non si adotti l'affidamento congiunto, il coniuge cui sono affidati i figli, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Il genitore non affidatario conserva i diritti ed i doveri inerenti alla responsabilità dei genitori di cui all'articolo 315, compatibili con il regime di non affidamento. Il genitore affidatario deve facilitare i rapporti del figlio con il genitore non affidatario ed i parenti di esso e non svalutarne figura e ruolo ».

ART. 41.

(Mutamento di rubrica nel codice civile).

1. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « Della responsabilità genitoriale ».

ART. 42.

(Responsabilità dei genitori).

1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315. — *(Responsabilità dei genitori).* — È responsabilità dei genitori realizzare i compiti indicati nell'articolo 147 proteggendo il figlio, sostenendolo nel suo itinerario formativo, assicurandogli e tute-

landone la sicurezza, la salute e la moralità, promuovendone il benessere psicofisico e la progressiva acquisizione dell'autonomia. A tal fine essi hanno il diritto-dovere di tenerlo presso di loro. Per attuare compiutamente questi doveri è conferita la potestà genitoriale ».

ART. 43.

(Doveri dei figli).

1. Dopo l'articolo 315 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 315-bis. — *(Doveri dei figli).* — Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze ed al proprio reddito, alle spese familiari ».

ART. 44.

(Abrogazione dell'articolo 330 del codice civile).

1. L'articolo 330 del codice civile è abrogato.

ART. 45.

(Abuso, trascuratezza o inadeguatezza della responsabilità genitoriale).

1. L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 332. — *(Abuso, trascuratezza o inadeguatezza della responsabilità genitoriale).* — Se si abusa della funzione genitoriale, se i doveri di cui all'articolo 315 sono trascurati o se le condizioni di sviluppo psicofisico del minore sono compromesse, il giudice interviene a protezione del minore su domanda di uno dei genitori, dei parenti, del minore che abbia compiuto quattordici anni, del pubblico ministero o dei servizi locali per il tramite dell'ufficio di pubblico tutore.

Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli seguenti il giudice deve sempre tentare di ottenere l'adesione dei genitori alla misura prospettata ».

ART. 46.

(Provvedimenti del giudice).

1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 333. — *(Provvedimenti del giudice).*
— Nell'interesse del minore il giudice può intervenire con decreto sulla responsabilità genitoriale:

1) disponendo interventi di assistenza e sostegno alle famiglie;

2) prescrivendo il comportamento che i genitori devono tenere nei confronti del figlio e, nel caso, l'obbligo del mantenimento. Nei casi più gravi il giudice può subordinare la permanenza del minore presso i genitori all'adempimento da parte degli stessi delle prescrizioni impartite;

3) disponendo l'allontanamento del genitore dalla casa familiare;

4) disponendo l'affidamento congiunto della potestà genitoriale;

5) disponendo l'allontanamento del minore dalla casa familiare ed il suo affidamento all'altro genitore, a parenti o a terzi;

6) disponendo l'affidamento al servizio sociale dell'ente locale del minore, anche in caso di suo contestuale allontanamento;

7) disponendo la privazione della responsabilità genitoriale e della conseguente potestà;

8) disponendo l'apertura del procedimento di adozione.

Nell'emanare i decreti di cui al primo comma il giudice preferisce, ove sia possibile ed opportuno, le soluzioni che mantengano il minore nel suo abituale ambiente di vita ».

ART. 47.

(Affidamento ai servizi sociali).

1. Dopo l'articolo 333 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 333-bis. — *(Affidamento ai servizi sociali).* — Nel caso di affidamento ai servizi sociali dell'ente locale il tribunale, predisposto insieme con i servizi un progetto educativo, convoca i genitori, i servizi e, se possibile, anche il minore per concordare tempi, modalità e criteri di verifica dell'intervento.

Il progetto è approvato con decreto, che è comunicato alle parti ».

ART. 48.

(Procedimento di intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale).

1. Dopo l'articolo 333-bis del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 333-ter. — *(Procedimento di intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale).* — I provvedimenti di cui all'articolo 333 sono assunti in camera di consiglio a seguito di istruttoria il cui espletamento può essere affidato dal collegio ad uno o a due componenti dello stesso.

Devono essere sentiti il genitore, i ricorrenti, il minore, nelle forme e con gli strumenti suggeriti da esperti, nonché il pubblico ministero ed i servizi sociali dell'ente locale.

In caso di urgenza il tribunale per i minorenni può adottare un provvedimento temporaneo nell'interesse del minore senza necessità dell'audizione dei soggetti di cui ai commi precedenti. Tale provvedimento può essere pronunciato anche da uno dei componenti del tribunale stesso ed in tale caso perde efficacia se non è convalidato in camera di consiglio entro dieci giorni.

I provvedimenti di urgenza, compreso quello di convalida di cui al terzo comma, non sono impugnabili ma decadono se non sono sostituiti entro trenta giorni da provvedimenti emessi in contraddittorio tra le parti.

Il collegio designa uno o due dei suoi componenti per la vigilanza sull'esecuzione dei provvedimenti e per eventuali proposte di modifica ».

ART. 49.

(Reintegrazione nella responsabilità genitoriale).

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 336. — *(Reintegrazione nella potestà).* — Il giudice può reintegrare nella potestà o nel suo esercizio il genitore che ne sia decaduto o la cui potestà sia stata attribuita ad altri, quando, cessate le ragioni per le quali il provvedimento è stato emanato, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

ART. 50.

(Decadenza della potestà genitoriale come pena accessoria).

1. Sono abrogate le disposizioni che prevedono come pena accessoria la decadenza della potestà genitoriale.

ART. 51.

(Abrogazione dell'articolo 318 del codice civile).

1. L'articolo 318 del codice civile è abrogato.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA

ART. 52.

(Apertura della tutela).

1. L'articolo 343 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 343 — *(Apertura della tutela).* — Se entrambi i genitori sono deceduti ovvero si

è provveduto ai sensi dell'articolo 333, primo comma, numero 6, si procede alla nomina del tutore.

Alla nomina provvede il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova il minore.

Qualora il minore si trasferisca altrove, gli atti della tutela sono trasmessi al tribunale per i minorenni competente per territorio che provvede, se del caso, alla nomina di un nuovo tutore ».

ART. 53.

(Assistente per la protezione del minore).

1. L'articolo 344 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 344. — *(Assistente per la protezione del minore).* — Se il minore si trova in una situazione che può compromettere il suo armonico processo di crescita, il tribunale per i minorenni del luogo ove egli si trova può procedere alla nomina di un assistente per la protezione del minore.

Si provvede in particolare alla nomina di cui al primo comma quando:

1) vi sia il consenso di entrambi i genitori che si trovino in difficoltà ad esercitare compiutamente le funzioni genitoriali;

2) sia stato emanato uno dei provvedimenti di cui all'articolo 333;

3) il minore è collocato in un istituto a carattere educativo o assistenziale;

4) sussista una grave e perdurante conflittualità tra i genitori;

5) il minore sia stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 250.

L'assistente è scelto tra le persone indicate dall'ufficio del comitato per il benessere dell'infanzia che opererà la sua designazione tenendo conto della particolare capacità della persona di svolgere una adeguata funzione di sostegno ».

ART. 54.

(Scelta del tutore).

1. L'articolo 348 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 348. — (Scelta del tutore). — Il tribunale per i minorenni sceglie il tutore preferibilmente tra le persone designate dai genitori deceduti o tra i familiari del minore che risultano idonei per condotta, esperienza e disponibilità ad esercitare in concreto le funzioni loro attribuite.

Qualora non si possa procedere ai sensi del primo comma, il tribunale per i minorenni procede alla scelta del tutore tra le persone indicate dal comitato per il benessere dell'infanzia.

Nel caso di affidamento familiare di minore privo di genitori o con genitori privati della potestà, l'affidatario può essere nominato anche tutore.

Ogni tutore non può esplicare la sua funzione nei confronti di più di tre minori contemporaneamente, a meno che la tutela non riguardi minori facenti parte dello stesso nucleo familiare ».

ART. 55.

(Funzioni del tutore).

1. L'articolo 357 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 357. — (Funzioni del tutore). — Il tutore provvede all'assistenza personale, all'educazione ed al mantenimento del minore.

Il tutore provvede alle spese necessarie attingendo al patrimonio del minore, ove lo stesso esista e lo consenta, ovvero con il contributo dei genitori o della pubblica assistenza. In ogni caso il tutore deve presentare un rendiconto annuale al giudice tutelare.

Il tutore rappresenta il minore in tutti gli atti civili e ne amministra i beni ».

ART. 56.

(Doveri del minore nei confronti del tutore).

1. L'articolo 358 del codice civile è sostituito dal seguente;

« ART. 358. — *(Doveri del minore).* — Nei confronti del tutore il minore ha i doveri di cui agli articoli 315-bis e 316, primo comma ».

ART. 57.

(Funzioni dell'assistente per la protezione del minore).

1. L'articolo 359 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 359. — *(Funzioni dell'assistente per la protezione del minore).* — L'assistente per la protezione del minore:

1) segue il processo educativo e lo sviluppo del minore svolgendo ogni opportuna attività di sostegno nei confronti sia dei genitori sia del minore;

2) collabora con i genitori al fine di garantire l'attuazione delle prescrizioni impartite dal tribunale per i minorenni;

3) si sostituisce ai genitori a loro richiesta o quando gli stessi siano impossibilitati a tutelare l'interesse del minore nei confronti dell'autorità amministrativa e dei servizi sociali;

4) segnala al tribunale per i minorenni le situazioni in cui è opportuno un intervento giudiziario per carenze dei servizi sociali.

L'assistente non può esplicitare la sua funzione nei confronti di più di tre minori contemporaneamente, a meno che non si tratti di minori facenti parte dello stesso nucleo familiare ».

ART. 58.

(Formazione dell'inventario).

1. Il secondo comma dell'articolo 363 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio quando il valore presumibile del patrimonio non è rilevante ».

ART. 59.

(Gratuità delle funzioni tutorie).

1. L'articolo 379 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 379. — *(Gratuità delle funzioni tutorie).* — L'ufficio di tutore, di assistente per la protezione del minore e di curatore speciale è gratuito.

Il giudice, considerati l'entità del patrimonio del minore, le difficoltà della sua amministrazione e l'impegno personale, può tuttavia assegnare ai soggetti di cui al primo comma una equa indennità.

Il giudice può, se particolari circostanze lo richiedono, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone dietro corrispettivo ».

ART. 60.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 354, 355 e 360 del codice civile sono abrogati.

CAPO IV

INTERVENTI A PROTEZIONE
DEL MINORE IN DIFFICOLTÀ

ART. 61.

(Difficoltà nel processo di socializzazione).

1. Nei casi in cui la condotta del minore evidenzii gravi difficoltà nel processo di socializzazione, il tribunale per i mino-

renni, su richiesta del pubblico ministero, dei genitori o dei parenti, dei servizi sociali degli enti locali, della scuola o di altre autorità, dopo avere adeguatamente indagato sul contesto in cui tale condotta si esprime allo scopo di individuare gli interventi da attuare, può iniziare il procedimento per la adozione di misure ai sensi dell'articolo 62.

2. Nel procedimento devono essere sentiti i genitori del minore o il suo tutore, il minore stesso, i servizi sociali degli enti locali e gli altri soggetti di cui si ritenga opportuna l'audizione.

3. Nel procedimento è consentito al minore di farsi assistere da un difensore.

ART. 62.

(Provvedimenti).

1. Il tribunale per i minorenni, a seconda dei casi, provvede:

a) impartendo prescrizioni ai genitori ed al minore prescrizioni idonee a superare le difficoltà evidenziate;

b) richiedendo la collaborazione e l'intervento degli enti locali, dei servizi sociali, degli organi scolastici e dei servizi sanitari perché forniscano sussidi e sostegno;

c) disponendo l'affidamento del minore ai servizi sociali degli enti locali; determinando le prescrizioni che il minore dovrà seguire;

d) disponendo tutte le altre misure opportune.

2. Nel caso in cui sia necessario l'allontanamento del minore dal suo ambiente familiare, il tribunale per i minorenni dispone l'affidamento familiare del minore o il suo inserimento in una comunità di tipo familiare.

3. Se la gravità del caso lo esige, il tribunale per i minorenni può anche disporre l'inserimento del minore in una comunità terapeutica o in una comunità educativa protetta, preferibilmente nell'ambito regionale.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono riferire periodicamente al tribunale per i minorenni sulla evoluzione della situazione e fornire indicazioni in ordine alla modifica o alla revoca del provvedimento adottato.

ART. 63.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 400, 401 e 402 del codice civile sono abrogati.

2. Gli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 64.

*(Interventi urgenti consentiti
alla pubblica autorità).*

1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 403. *(Interventi urgenti della pubblica autorità).* — Nei casi in cui appaia assolutamente urgente proteggere il minore che si trovi in una situazione a lui gravemente pregiudizievole, la pubblica autorità od i servizi locali trasmettono immediatamente, e comunque non oltre le successive quarantotto ore, gli atti al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni per la convalida del provvedimento e per le iniziative di sua competenza ».

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL MINORE

ART. 65.

(Atti della pubblica amministrazione pregiudizievoli nei confronti del minore).

1. Quando un provvedimento o un comportamento di una pubblica amministrazione si rivela gravemente pregiudizievole

per lo sviluppo psicofisico del minore, il tribunale per i minorenni su richiesta del pubblico ministero, dei genitori o del comitato di cui all'articolo 114 lo dichiara con decreto. La pubblica amministrazione deve riesaminare la situazione ed adottare più idonei comportamenti o provvedimenti.

ART. 66.

(Trattamenti sanitari volontari).

1. Nel caso del trattamento sanitario volontario nei confronti di minori, previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, è sempre necessaria l'autorizzazione del giudice del tribunale per i minorenni ed il consenso del minore con età superiore ai quattordici anni.

ART. 67.

(Passaporti ed altri documenti validi per l'espatrio).

1. Il passaporto o altro documento valido per l'espatrio può essere concesso al minore di anni diciotto con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale, o del genitore che la esercita in via esclusiva in caso di mancanza o morte dell'altro genitore ovvero in caso di decadenza di quest'ultimo dalla potestà genitoriale a seguito di provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 333, primo comma, numero 6, del codice civile, come sostituito dall'articolo 46 della presente legge. Nei casi di affidamento a persona diversa è necessario anche il consenso degli affidatari.

2. È necessario il consenso dei soggetti di cui al comma 1 per l'iscrizione del minore di anni dieci sul passaporto di uno o di entrambi i genitori, del tutore o dell'affidatario.

3. Il passaporto o altro documento valido per l'espatrio può essere concesso al genitore con figli minori qualora vi sia il consenso dell'altro genitore e, ove occorra, dell'affidatario.

4. In difetto dei consensi prescritti dal presente articolo è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

ART. 68.

(Ritiro del passaporto).

1. Il tribunale per i minorenni o, in caso di urgenza, un giudice, qualora ricorrano gravi motivi ed è probabile che dall'espatrio derivi un pregiudizio per il minore, può ordinare il ritiro del passaporto del minore, dei genitori, del tutore o dell'affidatario su richiesta di uno dei suddetti soggetti, del pubblico ministero o del comitato di cui all'articolo 114.

CAPO VI

AFFIDAMENTO DEL MINORE

ART. 69.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento).

1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. - 1. Il minore che non possa permanere nella propria famiglia ed essere assistito in modo diretto dai suoi genitori è affidato ad altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola dotata di specifica idoneità in modo da assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

2. Se per le esigenze del minore e del recupero della sua famiglia non risulti opportuno l'inserimento in una famiglia affidataria o presso un affidatario deve essere individuata come affidataria una comunità di tipo familiare nella quale siano comunque garantiti al minore continuità e stabilità nei rapporti con gli adulti.

3. Il collocamento del minore in altre strutture di accoglienza o il suo ricovero in un istituto di assistenza, pubblico o privato, da attuare preferibilmente nell'ambito della regione di residenza della sua famiglia, è consentito soltanto ove non sia possibile un conveniente affidamento ai sensi dei commi 1 e 2 e dopo che l'ente

locale sia intervenuto con misure specifiche atte a rimuovere le relative cause economiche, personali, educative e sociali, anche attraverso misure di assistenza domiciliare.

4. L'affidamento può essere a breve termine o a tempo programmato ».

2. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. L'affidamento a breve termine, quando la difficoltà assistenziale ed educativa della famiglia d'origine si ritiene reversibile, è effettuato dal servizio locale su richiesta o con l'adesione dei genitori o del genitore esercente la potestà, sulla base di un programma concordato con la famiglia affidataria.

2. Il servizio locale riferisce immediatamente al giudice tutelare sull'affidamento effettuato, sulle sue motivazioni e sulla sua presumibile durata; successivamente, qualora l'affidamento persista, aggiorna la relazione ogni sei mesi.

3. Il servizio locale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di quello del luogo di residenza degli affidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di origine e sostiene questa con idonee misure al fine di agevolare il rientro del minore in famiglia; cura che il rientro avvenga nel modo più opportuno.

4. Il giudice tutelare può intervenire in ogni momento, anche d'ufficio, impartendo disposizioni nell'interesse del minore.

5. Se l'affidamento è in corso da un anno, il giudice tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione al tribunale per i minorenni, per i provvedimenti che riterrà opportuni.

6. A favore degli affidatari sono stabilite provvidenze economiche ed assistenziali dall'ente competente per residenza della famiglia di origine o, se diverso, da quello da cui dipende il servizio locale che ha effettuato l'affidamento, salvo rivalsa nei confronti del primo ».

3. Dopo l'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dal

comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. L'affidamento deve cessare quando non sussiste più la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dello stesso rechi pregiudizio al minore.

2. Qualora l'affidamento risulti ingiustificatamente protratto o, venuta meno l'adesione dei genitori, non risulti necessario disporre la prosecuzione nell'interesse del minore, il tribunale per i minorenni ne ordina la cessazione ».

4. Dopo l'articolo 4-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 4-ter. — 1. L'affidamento di cui all'articolo 4 può essere disposto dal giudice in sede di separazione dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in sede di interventi sulla potestà genitoriale, nonché in sede di interventi civili connessi ad un procedimento penale a carico di minori ».

5. Dopo l'articolo 4-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 4-quater. — 1. L'affidamento a tempo programmato può essere disposto dal tribunale per i minorenni quando le difficoltà familiari non si ritengono, allo stato, reversibili e non risultano gli estremi per procedere ad una dichiarazione di adottabilità. L'affidamento può essere disposto anche su richiesta degli stessi genitori quando questi non possano accudire il figlio per un grave impedimento materiale di carattere permanente, ma dimostrino di volere e potere continuare ad assisterlo sul piano affettivo e su quello educativo.

2. L'affidamento è disposto in collaborazione con il servizio locale, che curerà, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale, il reperimento dell'affidatario.

3. L'affidamento deve essere regolato mediante un progetto di intervento concordato con il servizio locale e con la famiglia affidataria e sottoposto a verifiche periodiche.

4. L'ente locale da cui dipende il servizio dispone, occorrendo, le provvidenze economiche ed assistenziali a sostegno dell'affidamento.

5. La cessazione dell'affidamento consegue alla revoca dell'affidamento pronunciata dal giudice. Gli affidatari sono legittimati a proporre domanda di revoca o di modifica delle prescrizioni imposte e ad opporsi alle relative domande da altri proposte ».

6. Dopo l'articolo 4-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 4-*quinqües*. — 1. I coniugi o la persona singola affidataria devono accogliere presso di loro il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, fermi gli obblighi della famiglia d'origine, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ed osservando le prescrizioni del giudice tutelare e del servizio locale.

2. Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine.

3. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza gli affidatari, i genitori ed il servizio locale possono ricorrere senza formalità al giudice tutelare, il quale, sentiti gli interessati, nonché il minore, nelle forme e con gli strumenti consigliati da esperti, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili per il minore stesso. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la più idonea a curare gli interessi del minore.

4. Se l'affidamento è stato attribuito ad una comunità di tipo familiare, le disposizioni stabilite per gli affidatari valgono anche nei riguardi del responsabile della comunità.

5. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche al responsabile

dell'istituto presso cui è ricoverato il minore ».

7. Dopo l'articolo 4-*quinqies* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 4-*sexies*. — 1. L'affidamento di un minore, effettuato dai genitori a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo superiore a sei mesi, deve essere segnalato al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore stesso.

2. Analoga segnalazione deve essere inviata al tribunale per i minorenni da chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie un minore stabilmente nella propria abitazione per un periodo superiore a quello indicato nel comma 1.

3. Il tribunale per i minorenni, eseguiti gli opportuni accertamenti, direttamente o richiedendoli al giudice tutelare, adotta i provvedimenti più idonei per la tutela del minore ».

CAPO VII

ADOZIONE

ART. 70.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione).

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

« Dell'apertura della procedura adozionale viene data immediata comunicazione ai genitori ».

2. Dopo l'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. — 1. Il giudice, ove constatati che le difficoltà del genitore a svolgere compiutamente i suoi compiti non sono facilmente superabili, illustra al genitore la convenienza per il proprio figlio ad essere stabilmente inserito in una famiglia adottiva, superando una situazione di pre-

carietà di vita che può irreversibilmente segnarlo e sollecitando un libero consenso all'adozione.

2. Nel caso di prestazione del consenso si applica la procedura di cui al primo comma dell'articolo 11 ».

3. L'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, il tribunale, previa nomina di un curatore al minore, fissa una udienza per sentire il pubblico ministero, i genitori ed i parenti già convocati ai sensi degli articoli 12 e 13, il curatore speciale ed il tutore, ove esista, dando contestuale avviso alle parti private del loro diritto di costituirsi fino a cinque giorni prima dell'udienza in cancelleria a mezzo di procuratore.

2. All'udienza il tribunale, previo svolgimento di una relazione sul procedimento da parte di un giudice delegato dal presidente, sente altresì il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona alla quale egli è affidato, il minore che abbia compiuto il dodicesimo anno e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.

3. Il tribunale decide immediatamente, dando lettura del dispositivo della sentenza o, su richiesta delle parti costituite che chiedano un termine per la presentazione di memorie, in un'udienza successiva da tenere non oltre trenta giorni.

4. La sentenza, da depositare entro quindici giorni dalla pronuncia, è notificata per esteso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore ed al curatore speciale, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre appello nelle forme e nei termini di cui all'articolo 26.

5. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta provvedimenti opportuni nell'interesse del minore ».

4. L'articolo 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei

precedenti articoli, qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronunzia dello stato di adottabilità, sentito il pubblico ministero, dichiara che non vi è luogo a provvedere in merito.

2. Si applica il comma 5 dell'articolo 15 ».

5. L'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore ed il curatore speciale possono proporre appello avverso la sentenza sullo stato di adottabilità, ricorrendo, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte di appello.

2. Il presidente della sezione per i minorenni della corte d'appello fissa, con decreto in calce al ricorso, l'udienza di comparizione, disponendo la notifica del ricorso e del decreto, a cura della cancelleria, al ricorrente ed agli altri soggetti indicati nel comma 1, nonché la convocazione, ove necessaria, delle persone indicate nel primo comma dell'articolo 12.

3. All'udienza fissata, la sezione per i minorenni della corte di appello sente il ricorrente, le altre parti costituite, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente, dando lettura del dispositivo della sentenza. La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.

4. Avverso la sentenza della sezione per i minorenni della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione.

5. La Corte di cassazione, sulla base dell'esito dell'udienza di trattazione, pubblica immediatamente il dispositivo. A cura della cancelleria il dispositivo è immediatamente comunicato al tribunale che ha emesso il provvedimento di primo grado ».

6. Dopo il terzo comma dell'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti i seguenti:

« Il provvedimento deve indicare se l'idoneità riguarda l'adozione di uno o più bambini, indicandone il numero, l'età minima e massima degli stessi, nonché deve specificare il periodo di tempo per il quale tale idoneità è valida, periodo che comunque non può essere superiore a due anni.

La dichiarazione di idoneità deve essere rinnovata in caso di richiesta di nuovi affidamenti ».

7. Il primo comma dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1989, n. 184, è sostituito dal seguente:

« È permessa l'adozione internazionale soltanto di minori che non superino gli anni dieci. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori di anni tredici è consentito solo quando vi sia un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emanato da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato estero, ovvero un provvedimento di affidamento a fini di adozione ».

8. Dopo il primo comma dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« Con convenzioni bilaterali o plurilaterali tra l'Italia e altri Stati può essere riconosciuta validità per l'ingresso in Italia a fini adozionali anche a provvedimenti di autorità straniere diversi da quelli di cui al primo comma, purché sia garantita la sussistenza della volontà dei genitori di abbandonare il bambino da adottare o la sussistenza di una reale situazione di abbandono.

L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara la conformità dello stesso alla legislazione di quello Stato ».

9. L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. —/1. Le pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, ferme restando

le competenze del Tribunale, possono essere svolte solo da enti pubblici o da altre organizzazioni idonee, previa autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa da un comitato costituito da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero dell'interno. Il comitato vigila, inoltre, sull'attività dei soggetti autorizzati e può revocare in ogni momento l'autorizzazione.

3. L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo comporta, per chi ha svolto opera di intermediazione, la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 71 e l'inidoneità all'adozione per gli aspiranti genitori adottivi ».

TITOLO III

TUTELA PENALE DEL MINORE

ART. 71.

*(Atti lesivi del minore
nella sfera sessuale).*

1. Dopo l'articolo 543 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 543-bis. — *(Atti lesivi del minore nella sfera sessuale).* — Chiunque, con violenza o minaccia, costringe un minore a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali su persona la quale al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto tredici anni;
- 2) non ha compiuto sedici anni, quando il colpevole:
 - 2.1) ne è l'ascendente o il tutore;
 - 2.2) è persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;

2.3) abusi comunque di una relazione di convivenza con l'ascendente, con il tutore o con la persona alla quale il minore è affidato.

La persona di età maggiore che, abusando dell'imaturità di un minore tra i quattordici ed i sedici anni, induce lo stesso a partecipare ad atti sessuali o comunque a compierli, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque induce il minore degli anni sedici a compiere atti sessuali con più persone riunite.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di quattordici anni, facendola volutamente assistere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se i fatti di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono compiuti da più persone riunite, ovvero in presenza di più persone riunite, la pena è raddoppiata ».

2. Dopo l'articolo 519 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 519-bis. — (*Causa di non punibilità*). — La punibilità è esclusa se l'atto sessuale è consensualmente compiuto tra minori che abbiano compiuto gli anni quattordici ».

ART. 72.

(*Atti lesivi della protezione del minore*).

1. Dopo l'articolo 543-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 543-ter. — (*Atti lesivi della protezione del minore*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 543-quater, sottrae un minore al genitore esercente la potestà, al tutore, al curatore o a chi ne abbia l'affidamento, la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è diminuita se il fatto è commesso con il consenso del minore che abbia compiuto gli anni quattordici.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 525 ».

ART. 73.

(Atti lesivi delle relazioni familiari del minore).

1. Dopo l'articolo 543-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 543-quater. — *(Atti lesivi delle relazioni familiari del minore).* — Il genitore che sottrae il figlio minore all'altro genitore affidatario, ovvero lo ritiene contro la volontà del genitore medesimo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il minore viene condotto o ritenuto fuori dal territorio nazionale ».

ART. 74.

(Atti lesivi dello sviluppo della personalità del minore).

1. Dopo l'articolo 543-quater del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 543-quinquies. — *(Atti lesivi dello sviluppo della personalità del minore).* — Chiunque abusi della funzione che esercita su un minore per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero omette di adempiere ai doveri inerenti alla funzione è punito, se dal fatto deriva un pericolo per la salute fisica o psichica del minore, con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

ART. 75.

(Atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore).

1. Dopo l'articolo 543-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 543-sexies. — *(Atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore)* — Chiunque mediante violenza, minacce o suggerimenti pone il minore in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare grandemente le libertà personali o la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce il minore a compiere singoli atti gravemente lesivi della sua salute fisica o psichica ».

ART. 76.

(Associazione per lo sfruttamento di minori).

1. Dopo l'articolo 543-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 543-*septies*. — (Associazione per lo sfruttamento di minori). — Quando tre o più persone si associano allo scopo di utilizzare soggetti di età minore per la commissione di fatti costituenti reato, ovvero per la prostituzione, per la pornografia, per l'accattonaggio o per lo sfruttamento del loro lavoro, sono punite con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiacciono coloro che si associano al fine di effettuare illeciti affidamenti familiari di minori.

La pena è aumentata da un terzo alla metà per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione ».

2. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sullo sfruttamento del lavoro minorile, composta da 20 deputati e da 20 senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla nomina del Presidente della Commissione, al di fuori dei predetti componenti la Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento e alla convocazione della stessa, perché proceda all'elezione di due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie e può stipulare convenzioni con organizzazioni di consulenza organizzativa o contabile. Le spese per il funzionamento della Commis-

sione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

6. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

7. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

8. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta al Parlamento una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e atti utilizzati.

ART. 77.

(Istigazione del minore a commettere delitti).

1. Dopo l'articolo 543-septies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 543-octies. — *(Istigazione del minore a commettere delitti)* — Fermo il disposto dell'articolo 111, chi istiga una persona di età minore di diciotto anni a commettere un delitto è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 78.

(Querela del minore a mezzo di curatore).

1. Dopo l'articolo 543-octies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 543-novies. — *(Querela del minore a mezzo di curatore).* Nei reati a danno di minori perseguibili a querela del genitore il minore è legittimato a presentare querela a mezzo di curatore quando l'inerzia del genitore sia determinata da disinteresse o da collusione con l'autore del reato.

Nei reati previsti e puniti dagli articoli 388, secondo comma, e 574, il minore è considerato persona offesa dal reato e può proporre querela anche a mezzo di curatore ».

ART. 79.

(Norme di rinvio).

1. Dopo l'articolo 543-*novies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 543-*decies*. — *(Norme di rinvio)*. — Ai delitti previsti dagli articoli 543-*bis*, 543-*ter* e 543-*quater* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 539, 540, 542 e 543 ».

ART. 80.

(Introduzione di un titolo nel libro secondo del codice penale).

1. Nel libro secondo del codice penale, dopo il titolo IX è inserito il seguente: « Titolo IX-*bis* — Dei delitti contro la personalità del minore », comprendente gli articoli da 543-*bis* a 543-*decies*, introdotti dagli articoli da 71 a 79 della presente legge.

ART. 81.

(Querela dell'offeso).

1. L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — *(Querela dell'offeso)*. — I delitti previsti dal capo I sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore o da chi abusa di una relazione di convivenza con l'ascendente, con il tutore o con la persona alla quale il minore è affidato, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Per i delitti previsti dagli articoli 543-bis, 543-ter e 543-quater, qualora il genitore o chi ne ha facoltà non proponano querela, il tribunale per i minorenni può, su richiesta dei servizi sociali competenti per territorio o di chiunque ne abbia interesse, procedere alla nomina di un curatore speciale per la presentazione della querela stessa. Il termine di cui all'articolo 124 decorre dalla nomina del curatore ».

ART. 82.

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare).

1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 570. — *(Violazione degli obblighi di assistenza familiare).* — Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza e di sviluppo inerenti alla potestà del genitore, all'affidamento familiare, alla tutela o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata per chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, se il colpevole non dimostra di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento.

Il reato è punibile a querela della persona offesa salvo i casi previsti al numero 1. del secondo comma e, quando sia stato commesso nei confronti dei minori, salvo i casi previsti al numero 2. del secondo comma.

Il presente articolo non si applica se il fatto è previsto come più grave reato ».

ART. 83.

(Sottrazione di persone di maggiore età incapaci).

1. L'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 574. — *(Sottrazione di persone di maggiore età incapaci).* — Chiunque sottrae

una persona di età maggiore inferma di mente al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero la ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela, con la reclusione da uno a tre anni.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 525 ».

ART. 84.

(Impiego dei minori nell'accattonaggio).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 671 del codice penale è aggiunto il seguente:

« A seguito della constatazione del fatto, l'ufficiale di polizia giudiziaria colloca il minore in un ambiente idoneo fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. A tal fine informa immediatamente del fatto il tribunale per i minorenni ».

ART. 85.

(Somministrazione di bevande ad alta gradazione alcoolica).

1. Dopo l'articolo 689 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 689-bis. — *(Somministrazione di bevande ad alta gradazione alcoolica).* — Chiunque somministra ad un minore di sedici anni bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Qualora il colpevole sia gestore di un'osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dell'esercizio ».

ART. 86.

(Omesso avviso all'autorità dell'allontanamento di minori).

1. L'articolo 716 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 716. — *(Omesso avviso all'autorità dell'allontanamento di minori).* — Il genitore,

l'affidatario, il tutore o chi ha comunque la cura della persona del minore, se omette di dare avviso entro quarantotto ore agli organi di polizia o ai servizi sociali dell'allontanamento o dell'arbitraria sottrazione del minore alla sua vigilanza, è punito con l'arresto fino ad un anno ».

ART. 87.

(Riconoscimento non rispondente a verità di figlio naturale).

1. Chiunque, al fine di eludere le norme sull'adozione o l'affidamento di minori, effettua un riconoscimento di figlio naturale non rispondente a verità è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

ART. 88.

(Reati in danno di un figlio minore).

1. Nei casi di inizio dell'azione penale nei confronti di un genitore che abbia commesso un reato in danno di un figlio minore con abuso della potestà genitoriale, il pubblico ministero trasmette al tribunale per i minorenni copia del rapporto, del referto, della denuncia o della querela, per gli eventuali provvedimenti sulla potestà del genitore.

ART. 89.

(Sospensione del procedimento penale contro il genitore).

1. Quando i reati previsti nel titolo IX-bis e nel capo IV del titolo XI del libro secondo del codice penale sono commessi da un genitore nei confronti del figlio minore, il giudice può disporre la sospensione del procedimento, tenuto conto dell'interesse del minore e della possibilità di ristabilire il rapporto fra genitore e figlio.

2. Nel caso di cui al comma 1 il giudice sottopone l'imputato ad un periodo di prova non superiore a due anni, durante il quale i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con

quelli degli enti locali ed eventualmente con l'autorità di pubblica sicurezza, verificano che lo stesso si sia ravveduto ed abbia ristabilito positivi rapporti con il figlio.

3. In caso contrario, anche prima del compimento del periodo di prova, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento a carico del soggetto. Qualora la prova abbia dato esito positivo, il giudice dichiara l'estinzione del reato.

TITOLO IV

TRIBUNALE PER I MINORENNI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

ART. 90.

(Composizione del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).

1. Ogni tribunale per i minorenni è composto da un presidente, da due o più magistrati ordinari, nonché da giudici esperti.

2. Ogni procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni è composta da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti.

ART. 91.

(Giudice tutelare).

1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice del tribunale per i minorenni istituito presso i comuni capoluoghi di provincia.

2. Il presidente del tribunale per i minorenni designa ogni due anni i giudici destinati ad esercitare le funzioni di giudice tutelare per tutto il territorio compreso nella giurisdizione del tribunale stesso. Il giudice tutelare può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni

da più giudici onorari dislocati nelle diverse aree territoriali della circoscrizione del tribunale.

3. I giudici onorari di cui al comma 2 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del consiglio giudiziario territoriale competente, tra le persone fornite dei requisiti di età di cui all'articolo 97, che abbiano adeguata esperienza nel campo dell'educazione dei giovani.

ART. 92.

(Cancelleria e segreteria giudiziaria, coadiutori, commessi ed ufficiali giudiziari).

1. Presso ogni tribunale per i minorenni e presso la relativa procura sono istituiti un ufficio di cancelleria e un ufficio autonomo per le notifiche.

ART. 93.

(Polizia giudiziaria).

1. Alle dipendenze della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è costituita una sezione di polizia giudiziaria, composta di personale maschile e femminile, appositamente formato professionalmente.

ART. 94.

(Costituzione dell'organo giudicante).

1. Esclusi i casi espressamente stabiliti dalla legge, la giurisdizione del tribunale per i minorenni è esercitata da un collegio di tre membri, costituito da un magistrato ordinario e da due giudici esperti.

ART. 95.

(Sezione per i minorenni della corte d'appello).

1. Presso ogni sede di corte di appello capoluogo di regione è istituita una sezione specializzata per i minorenni, composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente e da magistrati dei tribunali per i minorenni.

2. I magistrati di tribunale prestano servizio presso la sezione di cui al comma 1, sulla base di una designazione tabellare, in modo tale da escludere che i magistrati che hanno deciso in primo grado possano essere chiamati a decidere in sede di appello in ordine al medesimo caso. In caso di *impedimento del presidente della sezione*, il collegio è presieduto da un consigliere di corte di appello designato in sede tabellare.

3. La sezione di cui al comma 1 decide in collegio, composto da quattro membri, dei quali due magistrati e due giudici esperti. In caso di parità di voti, nei procedimenti penali prevale la decisione più favorevole all'imputato e nei procedimenti civili prevale il voto del presidente.

4. Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale o, in caso di suo impedimento oppure quando sia necessario, da un sostituto procuratore generale.

5. Le piante organiche della sezione di cui al comma 1 e della relativa procura generale sono stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

6. Presso ogni ufficio giudiziario i giudici esperti nominati ai sensi dell'articolo 97, devono essere in numero triplo rispetto a quello dei magistrati ordinari.

ART. 96.

(Assegnazione dei magistrati professionali agli uffici minorili).

1. La destinazione dei magistrati agli uffici giudiziari per i minorenni è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura con esclusivo riferimento alla loro specializzazione nel campo delle problematiche minorili e familiari ed alla loro partecipazione ai corsi di cui all'articolo 98.

ART. 97.

(Nomina dei giudici esperti).

1. Possono essere nominati giudici esperti i cittadini italiani di età compresa

tra i trenta ed i settanta anni, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) siano operatori socio-sanitari ed abbiano svolto attività a favore dei soggetti in età evolutiva per almeno tre anni;

b) siano muniti di diploma di scuola di servizio sociale o di titolo di studio universitario in discipline attinenti alle problematiche infantili, adolescenziali e giovanili quali psicologia, pedagogia, scienze umane, sociologia, neuropsichiatria infantile, criminologia, antropologia, pediatria, ed abbiano concretamente operato in attività a favore dei soggetti in età evolutiva per almeno tre anni.

2. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati per altri due trienni su richiesta del presidente del tribunale per i minorenni, sempre che persistano le condizioni soggettive previste per la loro nomina. In caso di compimento del settantesimo anno di età nel corso del triennio, i giudici esperti continuano ad espletare le loro funzioni fino al termine del triennio.

3. Le modalità della nomina dei giudici esperti sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 95, comma 5, sulla base dei seguenti criteri:

a) presentazione di apposita domanda degli interessati, entro termini prefissati annualmente e indipendentemente dalle vacanze dei posti previsti in ruolo;

b) valutazione comparativa tra gli aspiranti;

c) parere dell'ufficio centrale per la giustizia minorile;

d) nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario.

4. Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. L'esercizio della funzione è altresì incompatibile con l'esercizio della professione forense.

5. Ai giudici esperti per ogni giorno in cui esplicano attività istruttoria o decisoria compete una indennità il cui ammontare è determinato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

6. I giudici esperti, su delega del presidente, svolgono funzioni istruttorie. Compongono il collegio secondo il calendario delle udienze.

7. Lo svolgimento della funzione di giudice esperto deve essere contenuto in limiti di tempo tali che non risulti pregiudicata in modo rilevante l'eventuale attività professionale dell'interessato, ferma restando l'esigenza di garantire una congrua continuità di apporti all'ufficio giudiziario minorile.

8. L'ente pubblico dal quale eventualmente dipende la persona nominata giudice esperto deve consentire a quest'ultimo di svolgere adeguatamente la sua funzione.

ART. 98.

(Corsi di aggiornamento).

1. Il Consiglio superiore della magistratura, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, organizza ogni anno, nelle sedi degli uffici giudiziari di cui alla presente legge, corsi di formazione e di aggiornamento per i giudici professionali e per i giudici esperti che svolgono le loro funzioni presso gli stessi. È obbligatoria la partecipazione a tale corso almeno ogni triennio.

2. Il presidente della sezione di cui all'articolo 95 organizza, almeno una volta l'anno, riunioni di studio e di confronto di esperienze, cui devono partecipare tutti i giudici professionali ed esperti che operano nel distretto.

ART. 99.

(Sorveglianza sugli uffici giudiziari per i minori).

1. La sorveglianza sui tribunali per i minori e sui magistrati ad essi assegnati spetta al presidente della sezione di cui

all'articolo 95; la sorveglianza sugli uffici di procura per i minori e sui magistrati addetti spetta al procuratore generale presso la corte di appello.

ART. 100.

(Servizi sociali).

1. Per l'assolvimento dei suoi compiti il tribunale per i minorenni si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali.

2. Il tribunale per i minorenni si avvale altresì della collaborazione della pubblica amministrazione ed in particolare degli enti locali e delle unità sanitarie locali.

CAPO II

COMPETENZA

Sezione I

COMPETENZA CIVILE DEL TRIBUNALE

ART. 101.

(Competenza per materia).

1. Il tribunale per i minorenni è competente, oltre che per tutte le materie ed i provvedimenti di competenza del tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per le materie inerenti la filiazione, l'adozione e la potestà genitoriale.

ART. 102.

(Competenza per territorio).

1. La competenza per territorio negli affari civili è determinata dal luogo ove dimora abitualmente la famiglia alla quale i soggetti interessati appartengono. Qualora non sia possibile determinare tale dimora è competente il tribunale del luogo

ove risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento ed ove tale residenza non sia conosciuta è competente il tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.

Sezione II

COMPETENZA PENALE DEL TRIBUNALE

ART. 103.

(Competenza per materia).

1. Il tribunale per i minorenni è competente, oltre che per i reati commessi dai minori di diciotto anni, anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

a) delitti previsti dagli articoli 519 e 521 del codice penale, se commessi in danno di minore da persona che ne sia l'ascendente, il tutore o l'affidatario;

b) delitti di percosse, di lesioni personali e volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di persona e delitti contro la libertà morale, se commessi tra persone legate con il minore da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;

c) delitto previsto dall'articolo 591, primo, terzo e quarto comma, del codice penale;

d) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 732 e 716 del codice penale, come modificati dalla presente legge.

ART. 104.

(Procedimenti connessi).

1. La competenza per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 103, quando siano connessi ad altri reati, appartiene al giudice ordinario limitatamente agli imputati maggiori di diciotto anni.

ART. 105.

(Competenza per territorio).

1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Sezione III

COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE

ART. 106.

(Competenza per materia).

1. Il giudice tutelare ha competenza, oltre che nelle materie attribuitegli dalla normativa vigente in ordine agli interdetti e agli inabilitati ed alla procedura per l'adozione, nelle seguenti materie:

a) vigilanza sulle tutele, sulle curatele e sull'attività degli assistenti alla protezione dei minori;

b) delibere indicate nell'articolo 371 del codice civile;

c) provvedimenti di competenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, dello stesso giudice tutelare, del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, aventi ad oggetto autorizzazioni a compiere atti di contenuto patrimoniale nell'interesse di minori, di interdetti e di inabilitati. Sono escluse le competenze previste alla sezione I del capo II del titolo IV, attribuite al tribunale per i minorenni. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni. Sui reclami, nonché sui provvedimenti del giudice tutelare da omologare, il tribunale delibera con la partecipazione del giudice tutelare, che svolge funzioni di relatore.

CAPO III

PROCEDIMENTI

Sezione I

PROCEDIMENTI CIVILI

ART. 107.

(Procedimento speciale).

1. Nelle materie di cui agli articoli 84, 87, 89, 90 e 112 del codice civile, nonché nei casi in cui si debba intervenire a tutela del minore coinvolto in una situazione comune a lui pregiudizievole, il tribunale procede nelle forme di cui all'articolo 333-ter del codice civile introdotto dall'articolo 48 della presente legge.

2. In materia di adozione si osservano le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dal capo VII del titolo II della presente legge.

3. Per gli altri procedimenti in camera di consiglio si applicano le disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.

ART. 108.

(Provvedimenti cautelari).

1. Il tribunale per i minorenni, ove esista il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento, può imporgli, con decreto adottato nel corso del procedimento, ovvero con la sentenza conclusiva del procedimento medesimo, di prestare idonea garanzia reale specificando i beni per il pignoramento, e può ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà dello stesso.

2. L'ipoteca giudiziale può essere convertita in deposito di denaro o di valori o sostituita da pegno su beni mobili ovvero da altra idonea garanzia su istanza del debitore, sentito il creditore, con provvedimento in camera di consiglio, soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello.

3. Il tribunale per i minorenni può ordinare che una quota dei proventi di lavoro dell'obbligato sia versata direttamente agli aventi diritto da parte dei datori di lavoro ai quali sia stato notificato il provvedimento.

4. Il tribunale per i minorenni può inoltre disporre a garanzia dell'esecuzione e ove siano infruttuosi i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, che siano resi inefficaci atti di disposizione dell'obbligato compiuti nel biennio precedente all'introduzione della causa. Il provvedimento con cui il tribunale ha disposto l'inefficacia di tali atti di disposizione deve essere revocato qualora il debitore offra le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 3.

ART. 109.

(Attuazione dei provvedimenti).

1. Presso il tribunale per i minorenni un magistrato designato dal presidente promuove l'attuazione dei provvedimenti, anche se emessi in grado di appello, determinandone con ordinanza i tempi e le modalità più opportune.

2. Contro l'ordinanza è ammesso, entro dieci giorni, reclamo al collegio, che decide con ordinanza non impugnabile.

ART. 110.

(Fondo di mantenimento).

1. È istituito presso gli istituti di credito di diritto pubblico il « Fondo di mantenimento », avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto. A detto fondo è assegnata la somma di lire 10 miliardi annui.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito dall'istituto di credito sulla base di una apposita convenzione, da stipulare con il Ministero di grazia e giustizia entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sono determinate le modalità di gestione e di

amministrazione del Fondo ed in cui sono regolati i diritti e gli obblighi dell'istituto di credito.

ART. 111.

*(Funzioni del Fondo
e doveri degli obbligati).*

1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di mantenimento devono versare la somma dovuta all'istituto di credito indicato dal giudice tra quelli di cui all'articolo 110 entro e non oltre i cinque giorni che precedono la fine di ogni mese.

2. L'istituto di credito versa la somma di cui al comma 1 all'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese successivo, prelevandola, in caso di inadempimento dell'obbligato, dal Fondo di mantenimento.

3. L'istituto di credito ha diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente ed è tenuto a denunciare il caso al pretore per l'inizio dell'azione penale.

4. L'inadempiente è punito con la pena prevista dall'articolo 570 del codice penale, a meno che non dimostri di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento.

Sezione II

PROCEDIMENTI PENALI

ART. 112.

(Norme applicabili).

1. Nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni si applicano le norme contenute nel codice di procedura penale e, in caso di soggetti minorenni, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché gli articoli 19, 20, 21 e 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.

ART. 113.

*(Dichiarazione
di non doversi procedere).*

1. Nei delitti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 103 il tribunale può dichiarare di non doversi procedere quando sia stata ristabilita la concordia familiare. In tal caso la causa di estinzione opera anche nei confronti di coloro che hanno concorso nel delitto.

TITOLO V

UFFICI DEL COMITATO
PER IL BENESSERE DELL'INFANZIA

ART. 114.

(Funzioni del comitato).

1. È istituito il comitato per il benessere dell'infanzia, di seguito denominato « comitato », con eventuali compiti assegnati ai sensi del capo II del titolo I e con i seguenti compiti:

a) documentare l'attività delle istituzioni pubbliche per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

b) reperire, preparare e sostenere nella loro azione i volontari che assumono, ai sensi della presente legge, l'ufficio di tutore, di curatore speciale e di assistente alla protezione del minore;

c) preparare e sostenere i parenti del minore nominati tutori per mancanza dei genitori o per loro incapacità ad esercitare la potestà genitoriale;

d) indicare al tribunale per i minorenni, a seguito di segnalazione da parte dei servizi degli enti locali, le persone idonee a svolgere le funzioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

e) rendere note ai consigli comunali o provinciali le gravi carenze di intervento a sostegno dei minori in difficoltà;

f) recepire e vagliare le segnalazioni relative a situazioni di difficoltà di singoli minori.

ART. 115.

(Legittimazione processuale).

1. Il comitato è legittimato:

a) ad adire il giudice ordinario od amministrativo ed a costituirsi come parte nei relativi procedimenti, a tutela dei diritti o interessi collettivi riguardanti l'infanzia o l'adolescenza;

b) ad adire il tribunale per i minorenni ed a costituirsi come parte nei relativi procedimenti, per ottenere provvedimenti a tutela del minore;

c) a costituirsi come parte nell'interesse del minore nei procedimenti civili che comunque lo riguardino e in quelli penali in cui il minore è parte lesa e per i quali, anche su segnalazione dei servizi sociali, appare opportuno che l'autonoma posizione del minore sia adeguatamente considerata e tutelata;

d) ad impugnare davanti alla sezione di cui all'articolo 95, ed eventualmente davanti alla Corte di cassazione, i provvedimenti giudiziari che siano pregiudizievoli per il minore, anche se non sia stato parte nei precedenti gradi di giudizio.

ART. 116.

(Costituzione degli uffici).

1. Gli uffici del comitato sono costituiti da una o più persone nominate dai consigli regionali in seduta plenaria e con maggioranza qualificata di due terzi dei componenti.

2. La scelta deve avvenire tra i cittadini italiani che risiedono nel territorio di competenza, che svolgono, dimostrando parti-

colare capacità, attività nei vari settori di protezione e sviluppo dei soggetti in età evolutiva e che sono forniti di laurea.

3. Non possono essere nominati all'ufficio di pubblica tutela:

a) coloro che hanno riportato condanne per delitto non colposo o per contravvenzione punita con pena detentiva;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

4. Non possono inoltre essere nominati:

a) i membri delle assemblee degli enti locali, nonché i membri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo;

b) i membri degli organi dirigenti dei partiti politici, anche a livello locale;

c) i magistrati in servizio.

ART. 117.

(Rinvio a leggi regionali).

1. Le regioni determinano, con apposite leggi, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la dotazione, in strutture, personale e fondi, degli uffici del comitato nonché l'entità del compenso da attribuire alle persone nominate.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO VI

OSSERVATORI SULLA CONDIZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

ART. 118-121.

.....
.....
.....

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 122.

(Locali e mobili).

1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso ed all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese occorrenti per il loro funzionamento provvede il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 123.

(Affari pendenti).

1. Per gli affari ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede come segue:

a) gli affari relativi ai procedimenti inerenti alla potestà genitoriale sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per i minorenni competenti per territorio. Le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla presente legge, sono trasmesse ai tribunali per i minorenni in relazione al luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da altro tribunale;

b) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per i minorenni competente per territorio.

ART. 124.

(Centri per la giustizia minorile).

1. Ai centri per la giustizia minorile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 272, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un ufficio di servizio sociale.

ART. 125.

(Onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 126.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.